

Ordinanza sugli emolumenti del Segretariato di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc)

del 10 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 della legge federale del 6 ottobre 1995¹ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni del Segretariato di Stato dell'economia (Seco) nel campo dell'accreditamento.

² Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Art. 2 Supplemento

Il Seco può riscuotere i seguenti supplementi:

- a. fino al 50 per cento per attività effettuate, a richiesta, d'urgenza o fuori delle ore normali di lavoro; e
- b. fino al 100 per cento per attività per il cui disbrigo vengono sfruttate particolari esperienze da attività precedenti in modo che senza tale supplemento la persona assoggettata abbia facilitazioni finanziarie ingiustificate in rapporto a casi simili precedenti.

Art. 3 Disborsi

¹ Sono considerati disborsi in particolare le spese supplementari relative a una singola attività assoggettata, segnatamente spese per materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software utilizzabili una sola volta.

² In caso di riutilizzazione i disborsi possono essere suddivisi.

Art. 4 Preventivo

Il Seco informa anticipatamente la persona assoggettata circa l'ammontare delle spese presumibili.

RS 946.513.7

¹ RS 946.51

² RS 172.041.1

Art. 5 Fatture parziali

¹ Per lavori di lunga durata il Seco può fatturare prestazioni parziali.

² Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili alla persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento.

³ In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta.

Art. 6 Emolumenti secondo il tempo impiegato

La tariffa dell'emolumento per un'ora di lavoro ammonta a:

franchi

- | | | |
|----|--|-------|
| a. | per il personale del settore amministrativo | 120.– |
| b. | per i periti principali del settore accreditamento | 190.– |

Art. 7 Emolumento d'iscrizione

¹ Con la domanda di accreditamento la persona richiedente deve pagare un emolumento d'iscrizione di 1800 franchi per i lavori pertinenti (apertura dell'incartamento, informazione, documentazione, colloquio). Per ogni ulteriore domanda della medesima persona richiedente questa tariffa è ridotta a 900 franchi.

² L'emolumento è fatturato immediatamente dopo il deposito della domanda.

³ In caso d'interruzione della procedura d'accreditamento è addebitato l'intero emolumento d'iscrizione.

Art. 8 Emolumento annuo

¹ Per i lavori amministrativi ricorrenti annualmente in favore degli organismi accreditati il Seco riscuote ogni anno un emolumento, segnatamente per:

- l'aggiornamento dell'incartamento degli organismi accreditati;
- la rappresentanza degli interessi degli organismi accreditati in Svizzera e all'estero;
- il sostegno e l'informazione degli organismi accreditati.

² Ammontare dell'emolumento annuo per:

franchi

- | | | |
|----|---|--------|
| a. | organismi di ispezione e di certificazione per prodotti e personale | 3500.– |
| b. | laboratori di taratura e laboratori di prova tipo A | 1800.– |
| c. | laboratori di prova tipo B | 2200.– |
| d. | laboratori di prova tipo C | 2800.– |
| e. | organismi di certificazione per il sistema di gestione | 1800.– |
| f. | e per ciascun certificato valido supplementare | 20.– |

³ Le organizzazioni con più organismi accreditati secondo il capoverso 2 lettere a–d usufruiscono dei seguenti ribassi:

- a. organizzazioni con due organismi 25 per cento dell'emolumento annuo
- b. con tre o più organismi 40 per cento dell'emolumento annuo.

⁴ Gli emolumenti annui non possono superare i 30 000 franchi per organizzazione.

⁵ Nel caso di rinuncia di un organismo all'accREDITAMENTO o di revoca dell'accREDITAMENTO gli emolumenti per l'anno corrente devono essere pagati *pro rata temporis* entro 60 giorni.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.

10 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

